



9.12.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

(92/2011)

Oggetto: Parere motivato del Bundesrat della Repubblica d'Austria sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, a fini informativi, un parere motivato del Bundesrat della Repubblica d'Austria sulla proposta di cui sopra.

ALLEGATO

Parere motivato
del Bundesrat
dell'1 dicembre 2011

ai sensi dell'articolo 23g, paragrafo 1, della legge costituzionale (B-VG), in combinato disposto con l'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

COM (2011)0635 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita
(60696/EU XXIV. GP)

"A. Parere motivato

Il progetto in questione non è compatibile con il principio di sussidiarietà.

B. Motivazione

L'11 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato la sua proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita. Questo nuovo schema di regolamentazione trova applicazione nel settore dei contratti di vendita transfrontalieri e rappresenta un nuovo ordinamento contrattuale che le parti interessate possono scegliere liberamente di applicare e che coesisterebbe come 28° sistema andando ad aggiungersi agli attuali 27 ordinamenti contrattuali degli Stati membri. L'obiettivo della Commissione europea è soprattutto quello di promuovere, grazie a questo strumento facoltativo, i rapporti giuridici transfrontalieri, in particolare nel settore dei moderni canali di distribuzione e, di conseguenza, delle transazioni online. Se da un lato questo intervento è da accogliere con favore, dall'altro solleva dubbi il dispositivo scelto per la sua attuazione.

Come già evidenzia il parere negativo riguardo all'atto per il mercato unico formulato nell'ambito della presente proposta, la coesistenza di sistemi di regolamentazione diversi non apporta in alcun modo quella certezza giuridica che è già garantita nel diritto privato austriaco sin dall'epoca dell'introduzione del codice civile (ABGB) 200 anni or sono. L'incertezza giuridica che minaccia di instaurarsi per effetto del diritto di vendita europeo è imputabile innanzitutto al limitato ambito di regolamentazione, che lascia privi di disciplina determinati aspetti del rapporto giuridico. Occorrerebbe per esempio che alcune questioni correlate alla capacità giuridica o alla rappresentanza, nonostante l'applicabilità del diritto comune europeo della vendita, fossero chiarite secondo il pertinente ordinamento giuridico nazionale. In futuro l'operatore del diritto dovrebbe confrontarsi non soltanto con due ordinamenti giuridici, ossia quello della controparte contrattuale e il proprio, bensì con un terzo. Questa triade ha scatenato il timore dell'emergere di notevoli discrepanze e contraddizioni nell'interfacciamento tra il diritto nazionale e il diritto europeo di vendita.

L'argomento addotto dalla Commissione europea, secondo cui lo strumento facoltativo rientrerebbe nell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri e, in quanto tale, sarebbe integrato nel quadro regolamentare di ogni singolo Stato membro, non può essere accolto. Un

regolamento dell'Unione non diventa diritto nazionale, ma rimane diritto dell'Unione. È verosimile invece che lo strumento facoltativo finisca, in quanto regime contrattuale alternativo, per soppiantare in parte i vari ordinamenti giuridici nazionali.

Oltretutto, la legislazione contiene anche vari concetti non definiti, cui in ultima istanza dovrà dare un'interpretazione autonoma la Corte di giustizia. Questo processo e la conseguente formazione di certezza giuridica richiederanno anni e saranno legati a un maggior rischio di costi legali che non facilita l'accesso alla giustizia. Il valore aggiunto per l'operatore del diritto, cui la proposta promette un diritto ottimale della vendita, potrebbe essere quanto mai limitato. Per contro, l'incertezza giuridica di cui si è detto fa temere un aumento dei costi di transazione.

Inoltre, nella proposta di regolamento sono stati ripresi ambiti già presenti nella versione originale della direttiva sui diritti dei consumatori e che erano stati tralasciati a causa della vigorosa resistenza opposta negli Stati membri alla loro accettazione. La direttiva contemplava in origine un capitolo concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Le formulazioni estremamente eterogenee negli Stati membri sono imputabili alle diverse situazioni di partenza e, pertanto, alle rispettive esigenze di regolamentazione, nonostante l'esistenza di una direttiva (peraltro tendente a un'armonizzazione minima). Un'armonizzazione in questo settore non può ottenere alcun consenso. Le disposizioni così stralciate dalla direttiva sui diritti dei consumatori sono state trasferite, lasciandole invariate, nella proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita.

La proposta di un diritto comune europeo della vendita non offre un atto legislativo dall'applicazione obbligatoria, ma presuppone in ultima analisi che le parti contrattuali optino per questo diritto della vendita facoltativo, il che fa temere che il consumatore, che si trova in posizione intrinsecamente subordinata, o la PMI cui pure si applica il diritto contrattuale, non possano incidere in alcun modo sulla scelta quando si confrontano contrattualmente con una grande impresa.

Nell'introdurre misure europee tese ad aumentare la conclusione di transazioni transfrontaliere si dovrebbero affrontare i problemi concreti che si registrano in questo ambito. I risultati emersi dall'Eurobarometro di marzo di quest'anno non lasciano adito a dubbi: non sono gli ordinamenti giuridici diversi, bensì i problemi reali e di carattere pratico, quali spesso sono le barriere linguistiche, il timore dell'inganno, i problemi di consegna o le difficoltà concrete nel caso di difetti di un prodotto fornito, a far desistere i consumatori dall'effettuare operazioni transfrontaliere. Ma anche per le imprese non sono tanto i diversi ordinamenti giuridici a fungere da deterrente nei confronti di un'attività transfrontaliera; incidono in misura determinante piuttosto le considerazioni economiche generali.

Occorre infine ancora osservare che alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea (cfr. al riguardo causa C-436/03 della Corte) risulta oltremodo dubbio il fatto che l'articolo 114 del TFUE possa essere un valido fondamento giuridico per il diritto della vendita facoltativo. Detta disposizione del TFUE non dovrebbe essere assunta quale base giuridica per creare "strumenti di regolamentazione paralleli" in settori che al momento ricadono nella sfera di competenza degli Stati membri. Trattandosi di uno strumento facoltativo e, pertanto, non di una misura di ravvicinamento legislativo, sarebbe opportuno ricorrere all'articolo 352 del TFUE che, a differenza dell'articolo 114, richiede la deliberazione all'unanimità in seno al

Consiglio.

Un regolamento europeo ha sì un'applicazione diretta negli Stati membri, ma non rientra nel diritto di uno Stato membro, ponendosi invece in concorrenza rispetto a questo. Lo strumento facoltativo non è in fin dei conti rivolto a modificare il corpo normativo nazionale, bensì a mettere a disposizione un ordinamento giuridico parallelo armonizzato. Sussiste poi anche il pericolo che l'armonizzazione subisca una battuta d'arresto in settori in cui risulterebbe urgentemente necessaria l'introduzione di disposizioni unificate e vincolanti, sotto forma di direttive o di regolamenti, nel senso della protezione dei consumatori. A tal proposito si richiama l'attenzione sulle disposizioni, a dir poco rudimentali, relative ai contenuti digitali contemplate nel diritto comune europeo della vendita.

Il diritto privato austriaco, in particolare l'ABGB e le valutazioni sullo stesso quali sedimentatesi nella coscienza giuridica dei cittadini, non osta in alcun modo al conseguimento degli obiettivi enunciati dalla direttiva. Pertanto anziché uno strumento facoltativo occorrerebbe promuovere una serie di misure a livello europeo atte a instaurare fiducia e che superino gli ostacoli concreti che impediscono gli scambi transfrontalieri. La proposta presentata dalla Commissione non risponde pertanto alle prescrizioni del principio di sussidiarietà, in quanto non è necessaria al conseguimento dell'obiettivo e non dimostra che con l'introduzione di un 28° ordinamento di diritto contrattuale si possa ottenere un valore aggiunto.

In sostanza si può affermare, per quanto attiene alle considerazioni svolte dalla Commissione sulla compatibilità con il principio di sussidiarietà, che esse dovrebbero illustrare in maniera equilibrata, sulla base di tangibili criteri quantitativi e qualitativi, le conseguenze delle modifiche proposte. La Commissione si limita tuttavia a enumerare tutta una serie di presunti costi di transazione per le imprese, senza tuttavia indicare eventuali costi aggiuntivi per i consumatori. Per rendere credibile la valutazione dell'impatto, la Commissione avrebbe dovuto calcolare anche il potenziale danno economico generale che la proposta potrebbe apportare con l'introduzione di una maggiore complessità sotto il profilo giuridico. Solo in tal modo la valutazione offrirebbe una base adatta a verificare la compatibilità della proposta con il principio di sussidiarietà".